

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE PUGLIA

ART. 1 - La Sezione Puglia è l'organo regionale che ha il compito di contribuire, in sede locale, alle attività sociali ed al raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, ed in particolare:

- a) di promuovere lo sviluppo dell'Associazione nella regione Puglia;
- b) di tenere regolarmente informata la Segreteria Nazionale sulla situazione delle dimore storiche pugliesi e sulle normative regionali e locali in ordine ai fini perseguiti dall'Associazione;
- c) di intrattenere rapporti con le autorità regionali nonché con gli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali;
- d) di fornire assistenza ai Soci ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 - Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea,
- b) il Comitato Direttivo,
- c) il Presidente.

ART. 3 - L'Assemblea è costituita dai Soci **Ordinari** della Sezione in regola con il pagamento delle quote; i Soci **Benemeriti**, **Onorari**, **Aderenti**, **Giovani junior** e **gli Amici delle Dimore Storiche** possono assistervi senza diritto di voto. Sono ammesse deleghe conferite ad un Socio **Ordinario**, in numero non superiore a cinque.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno per approvare il programma operativo della sezione, per eleggere od integrare, quando occorra, il Comitato Direttivo, per **approvare esaminare** il rendiconto, **per approvare eventuali modifiche al Regolamento di sezione e per deliberare su quanto previsto dall'ordine del giorno**.

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Comitato Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure ne venga fatta richiesta da un numero di Soci ordinari pari almeno a un decimo del numero complessivo dei Soci stessi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera oppure posta elettronica o altro mezzo equivalente idoneo da inviarsi ai Soci almeno venti giorni prima della data all'uopo fissata, nonché tramite pubblicazione della convocazione, da effettuarsi nello stesso termine, sulla pagina regionale del sito A.D.S.I. (www.associazionedimorestoricheitaliane.it). L'avviso di convocazione deve specificare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare. Fra la prima e la seconda convocazione deve essere previsto un intervallo di almeno un giorno.

In prima convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione, che deve aversi almeno 24 ore dopo la prima, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

ART. 4 – Il Comitato Direttivo è composto da 11 Soci Ordinari eletti dall'Assemblea con il compito di amministrare la Sezione.

I Soci eletti, restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I componenti del Comitato Direttivo, decadono dalla carica dopo tre assenze ingiustificate consecutive.

Per la validità delle sedute, devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale la proposta sostenuta dal Presidente.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente per attuare le deliberazioni dell'Assemblea e per svolgere quanto possa occorrere al conseguimento degli scopi

sociali.

Il Comitato Direttivo cura e promuove l'adesione di nuovi Soci, esprime il proprio parere sulla loro ammissibilità; propone al Consiglio Direttivo la nomina di eventuali Soci **Benemeriti ed** Onorari; esprime il proprio parere sulle analoghe proposte provenienti dal Consiglio Nazionale; predisponde il rendiconto economico consuntivo da inviare al Consiglio Direttivo dell'Associazione ed il programma operativo da sottoporre all'Assemblea di Sezione; delibera sulle questioni ed iniziative di carattere generale e di particolare importanza della sezione.

Il Comitato Direttivo può delegare alcuni dei propri poteri per specifici incarichi a uno o più Soci.

ART. 5 - Qualsiasi Socio **Ordinario** può essere eletto nel Comitato Direttivo mediante votazione dell'Assemblea nell'ambito dei candidati presentati ed inseriti nelle schede di voto. I Soci che intendono proporre la propria candidatura dovranno comunicarlo per iscritto alla Segreteria della Sezione, almeno dieci giorni prima della data indicata per l'assemblea in prima convocazione, allegando un breve curriculum vitae su format predisposto dalla Segreteria della Sezione.

La lista dei candidati ed i loro curricula saranno inviati ai Soci a mezzo posta elettronica e pubblicati sul sito internet dell'Associazione, nella **parte pagina** riservata alla Sezione Puglia.

Ciascun Socio può votare un massimo di undici candidati. Le schede che contengano un numero di voti superiore saranno annullate.

Il Consigliere dimesso, deceduto, o comunque decaduto, è automaticamente sostituito dal primo dei candidati non eletti.

Sono, in ogni caso, ineleggibili i Soci che risultano iscritti in altre associazioni, enti od organizzazioni aventi scopi analoghi a quelli dell'A.D.S.I. che non siano con essa convenzionati.

ART. 6 – Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo al suo interno. Rappresenta la Sezione nel Consiglio Direttivo dell'Associazione e di fronte a terzi nei limiti della sua autonomia. In particolare la rappresenta a manifestazioni, convegni e nei rapporti con le Soprintendenze, salvo delega ad altro membro del Comitato Direttivo, sovrintende all'esecuzione delle decisioni del Comitato, dirige l'attività della Sezione, cura i contatti tra la Sezione e la Sede Centrale, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne riferisce al Comitato Direttivo della Sezione. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due ulteriori mandati consecutivi.

Può essere coadiuvato da un Vice Presidente e da un Segretario nominati dal Presidente stesso tra i consiglieri della Sezione. Cura la trasmissione al Consiglio Direttivo delle candidature dei nuovi Soci e le presenta al Comitato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza della Sezione spetta al Vice Presidente.

Il Presidente, cessato dalle sue funzioni, è membro di diritto del Comitato Direttivo per un altro triennio, senza diritto di voto.

ART. 7 – Il Comitato Direttivo potrà costituire delegazioni su base provinciale o per più province, quando necessità locali rendano opportuno un decentramento della attività della Sezione. Per ognuna di esse, verrà nominato un responsabile dal Comitato Direttivo. Il responsabile dovrà svolgere la sua attività in stretta collaborazione con il Comitato Direttivo di Sezione, che ne curerà anche l'organizzazione interna.

ART. 8 - Il Segretario della Sezione collabora con il Presidente e, secondo le direttive dello stesso e del Comitato, cura l'amministrazione della Sezione, riveste la funzione di Tesoriere, salvo che quest'ultimo venga nominato dal Comitato Direttivo. Il Segretario redige e conserva i verbali, sia delle Assemblee che del Comitato, tiene i contatti tra la Sezione e l'Associazione Dimore Storiche, nonché tra la Sezione e i Soci, e svolge tutte le mansioni delegategli dal Presidente.

ART. 9 - All'interno della Sezione può essere costituito un Gruppo Giovani al quale possono partecipare, facendone richiesta, i soci compresi nella fascia di età fra i 18 e i 35 anni.

L'attività di questo gruppo è disciplinata da un Regolamento del Gruppo Giovani Nazionale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell'art 17 dello statuto.

ART. 9 - Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento di Sezione, si fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione e dal relativo Regolamento interno.